



0 1319-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:


CARLO ZAZA
LUCA PISTORELLI
RENATA SESSA
DANIELA BIFULCO
GIOVANNI FRANCOLINI




- Presidente - Sent. n. sez. 2649/2022
UP - 11/10/2022
R.G.N. 42007/2021

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto
dalla parte civile  nato a MARINO il 11/05/1978
nel procedimento a carico di:








-  nato a ROMA il 06/10/19
-  nato a ZAGAROLO il 24/11/75
-  nato a ROMA il 01/2/19





avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione
SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato
  , per la parte civile, si è riportato ai motivi di ricorso, ha depositato
conclusioni e nota spese, e ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione e l'avvocato CARLO
PECORARO che nell'interesse di     ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o rigettato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 settembre 2020 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dalla parte civile Fabio Lilletti, in riforma della sentenza resa il 29 novembre 2018 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di  in ordine al reato di lesioni personali in danno di Fabio Lilletti,  in concorso, per essersi estinto per prescrizione il 29 luglio 2020 (e, dunque, dopo la pronuncia di primo grado che pure aveva già reso declaratoria di non doversi procedere, indicando il termine di prescrizione del reato nel 24 novembre 2018).

2. Avverso la sentenza di secondo grado la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e processuale (indicata rispettivamente negli artt. 185 cod. pen., 76, 77, 576, 578 e 125 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, a cagione della mancata pronuncia da parte della Corte territoriale sulla domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente (e sulle spese di costituzione e assistenza), in ordine alla quale lo stesso Giudice di secondo grado avrebbero erroneamente escluso la propria cognizione, quantunque la sentenza impugnata abbia rilevato l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione resa dal primo Giudice e il maturare della stessa nel corso del giudizio di appello (e nonostante le certificazioni mediche e gli elementi in atti dimostrino la sussistenza del fatto e delle sue conseguenze lesive). La Corte di merito quanto alla sussistenza del danno, avrebbe omesso di apprezzare gli elementi di prova dimostrativi di esso (segnatamente quanto emerso dall'esame del consulente tecnico della parte civile e dalla sua relazione tecnica).

3. Il Procuratore generale, con la propria requisitoria scritta (da considerarsi memoria), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

4. La parte civile ha depositato memoria, con la quale ha inteso articolare motivi nuovi, in particolare a confutazione di quanto dedotto dal Procuratore generale, ed ha dedotto la sussistenza del proprio interesse a impugnare in questa sede e ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso (rappresentando pure la mancata contestazione all'imputato, dopo l'escussione del consulente di parte, delle lesioni gravissime che avrebbe determinato un allungamento del termine di prescrizione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, alla cui proposizione la parte civile ha interesse, è fondato nei termini che si espongono e deve essere accolto.

1. Come chiarito da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, proprio in relazione al tema dell'interesse della parte civile a impugnare la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, «se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore»; e «la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi [i medesimi] vantaggi al di fuori del processo penale» non può «annullare l'interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale»; tanto che le «Sezioni Unite hanno potuto precisare che, avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno, lo stesso ha "interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto" sì che non gli si può negare l'interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi [...] di efficacia preclusiva» (Sez. U, n. 28911/2019, cit., che richiama Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). Dunque, «in presenza della specifica previsione dell'art. 576 cod. proc. pen.», non può affermarsi «che la persistente azionabilità della pretesa risarcitoria in sede civile, considerato come rimedio di pari efficacia, renda l'esito assolutorio necessariamente immune, in sede penale, da censure mosse proprio al fine di ottenere, con i mezzi di impugnazione, la tutela che la costituzione di parte civile è funzionalmente diretta a perseguire» (ivi); ragion per cui l'interesse concreto della parte civile deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare ex novo il giudizio civile (ivi).

2. Ciò posto, il ricorso è fondato.

A seguito del gravame la Corte di merito, che ha rilevato l'erronea declaratoria di prescrizione da parte del primo Giudice, per essere il relativo termine spirato nel corso del giudizio di appello, avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. pronunciarsi ai soli fini delle statuizioni civili sul fatto dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 28911/2019, cit.; Sez. 2, n. 12416 del 19/02/2020, D., Rv. 279058 - 01; Sez. 2, n. 40069 del 14/06/2013, Giancaspro, Rv. 256356 - 01), statuizione che in effetti erroneamente non ha reso.

La sentenza impugnata deve, allora, essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 11/10/2022.

Il Consigliere estensore

Giovanni Francolini



Il Presidente

Carlo Zaza

